

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 8 settembre 2025, n. 216

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto agrivoltaico, denominato "ASCOLI 40", avente una potenza complessiva pari a 40 MW, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), nonché delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti anche nei Comuni di Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ).

Società proponente: Luminora Ascoli S.r.l., Via Mike Bongiorno, 13, Milano, Cod. Fis. e P. IVA 16073251007.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il D.M. 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da

fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inherente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la

compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;

- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta la “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, recepita nell'ordinamento regionale con DGR n. 933 del 7.07.2025; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di sottoposizione alla normativa sopraggiunta.

RILEVATO CHE:

- La Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 8833 del 06/06/2023 (acquisita al prot. n. 9646 in pari data), notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2023 (rif. nota MASE prot. n. 84941 del 25/05/2023) relativa all'esito favorevole del sub-

procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal MASE, ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, relativo al progetto di cui all'oggetto; segnatamente, nella seduta del 04/05/2023, il Consiglio dei Ministri si è espresso deliberando “di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico di potenza pari a 41,3 MW da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG) con opere di connessione situate nel medesimo comune, della Luminora Ascoli s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 46 del 30 agosto 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

- Questa Sezione, atteso che non risultava agli atti della scrivente alcuna istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 11950 del 17/08/2023, invitava la Luminora Ascoli S.r.l. (di seguito solo “Società” o “Proponente” o entrambi) alla formalizzazione dell'istanza di A.U. ex D. Lgs. 387/2003 e a procedere al caricamento, sul portale telematico regionale Sistema Puglia, della documentazione di cui alla D.G.R. n. 3029/2010 e alla successiva trasmissione a mezzo PEC della domanda di A.U. generata automaticamente dal portale, sottoscritta digitalmente dal Proponente.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 12042 del 07/08/2023, comunicava alla scrivente Sezione di aver soddisfatto la richiesta di cui alla nota prot. n. 11950 del 04/08/2023 e di aver caricato la documentazione sul portale regionale, nonché di aver trasmesso l'istanza via PEC in data 26/05/2023; alla medesima nota allegava l'istanza di A.U. sottoscritta digitalmente.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 13105 del 26/09/2023, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi (di seguito solo CdS) per il giorno 23/10/2023 comunicando le modalità di intervento. Con la medesima nota riferiva la presenza di anomalie formali e invitava la Società a depositare sul portale Sistema Puglia, prima della CdS prevista, la documentazione risultata carente, nonché ad aggiornare tutta la documentazione inoltrata a corredo dell'istanza allineandola agli esiti della procedura ambientale, ivi incluse le prescrizioni indicate nel provvedimento ambientale.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 13645 del 11/10/2023, comunicava di aver provveduto alle integrazioni richieste depositando la documentazione sul portale telematico regionale; con nota in atti al prot. n. 13875 del 18/10/2023, trasmetteva la delega a firma del legale rappresentante in favore dei consulenti tecnici della Società a partecipare alla riunione di CdS prevista.
- Durante la CdS del 23/10/2023 si prendeva atto delle note e dei pareri pervenuti che venivano acquisiti nella seduta di CdS e, sulla base della richiesta avanzata dalla Società di sospendere i lavori di conferenza al fine di provvedere a dare riscontro alle richieste della scrivente Sezione e pervenute dagli Enti, la seduta veniva aggiornata a data da definirsi con successiva convocazione.
- Con nota prot. n. 14460 del 08/11/2023, questa Sezione trasmetteva il verbale della seduta di CdS e contestualmente convocava una nuova riunione di CdS per il giorno 08/02/2024, sempre in modalità videoconferenza.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 68183 del 07/02/2024, trasmetteva la delega a firma del legale rappresentante in favore dei consulenti tecnici della Società a partecipare alla riunione di CdS fissata per l'8/02/2024.
- Durante la CdS dell'8/02/2024, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 102128 del 27/02/2024:
 - questa Sezione invitava il Proponente *“a voler chiedere chiarimenti in merito alle opere della RTN, elencate nel suddetto benestare, atteso che il D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. prevedono espressamente che il procedimento di AU ricomprenda anche le opere di connessione. Di conseguenza la documentazione di recente aggiornata sul portale telematico Sistema Puglia inherente il ‘Preventivo di connessione elettrica’ dovrà essere implementata degli elaborati progettuali oggetto del benestare come elencati nella nota prot. n. 10829 del 30/01/2024 di Terna S.p.A. avendo cura di indicare se le opere riconducibili ad interventi diretti sulla RTN debbano configurarsi come nuove opere da autorizzare ovvero se sono già dotate di un valido titolo abilitativo”*. A riguardo, nella nota di trasmissione del verbale, la

Sezione ribadiva la necessità a che il proponente fornisse i necessari chiarimenti in merito alla consistenza delle opere di rete necessarie al fine della futura entrata in esercizio dell'impianto in progetto e quindi oggetto del presente procedimento di autorizzazione, implementando la documentazione progettuale con i relativi elaborati, questo anche alla luce della nota Terna S.p.A. prot. n. 16843 del 15/02/2024 (allegata) con cui informava che con precedente nota prot. n. TERNA/P20230098241 del 27/09/2023 ha trasmesso alla Luminora Ascoli S.r.l. "... copia della documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN ..." e contestualmente ribadisce l'elenco degli interventi a farsi sulla rete RTN al fine della utile entrata in esercizio dell'impianto di cui alla STMG cod. id. 202000901.

- il Comune di Ascoli Satriano (FG) rilasciava, il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto dal punto di vista urbanistico e, con riferimento alle opere di mitigazione di cui al D.M. 10/09/2010, dichiarava che l'Amministrazione comunale e il proponente avevano avviato un confronto teso ad individuare le opere ed interventi che sarebbero confluiti in un accordo di prossima adozione da parte della Giunta Comunale;
 - il Proponente riferiva l'avvenuta formalizzazione dell'istanza presso la Provincia di Foggia per il rilascio del parere paesaggistico di competenza.
-
- Con nota acquisita al prot. n. 133523 del 14/03/2024, la Società inviava alla Provincia di Foggia e alla scrivente Sezione per conoscenza, il sollecito al rilascio del provvedimento in materia paesaggistica.
 - La Società, con nota acquisita al prot. n. 174600 del 09/04/2024, inviava al MASE, e a questa Sezione per conoscenza, la richiesta di conferma che il procedimento in questione di VIA ID 7644 poteva ritenersi complessivamente positivamente concluso considerato che:
 - *La Soluzione Tecnica Minima Generale rilasciata da Terna SpA con riferimento al Progetto prevede il collegamento dell'impianto "in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle", previa realizzazione di:*
 - *un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE Valle, la SE di Camerelle e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto", previo ampliamento;*
 - *un futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi".*

Nel Progetto presentato in VIA nell'anno 2021 la progettazione di dettaglio allegata era relativa alle opere di utenza fino alla stazione di Camerelle, mentre non sono stati prodotti i progetti in dettaglio dei seguenti cavidotti richiamati nella STMG:

- A *"futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE Valle, la SE di Camerelle e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto";*
- B *futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi".*

in quanto la progettazione in dettaglio era di competenza della società capofila fermo restando che nell'STMG di Terna l'area complessiva dell'intervento era ben individuata";

Ciò in ragione della circostanza che i cavidotti in questione erano già stati oggetto di favorevole valutazione d'impatto ambientale da parte dello stesso MASE nel procedimento ID 7645 e che, in ogni caso, l'intera connessione è stata anche esaminata nel procedimento di VIA relativo al nostro progetto ID 7644."

- Con nota prot. n. 315565 del 24/06/2024, questa Sezione convocava la CdS per il giorno 24/07/2024 in modalità videoconferenza, durante la quale:
 - si acquisiva anche la Determinazione n. 482 del 27/03/2024 del Responsabile del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia con cui veniva rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica con prescrizioni per l'impianto in questione;
 - la Società riferiva di aver ricevuto il riscontro del MASE il 17/07/2024 (successivamente

trasmesso a questa Sezione con nota acquista al prot. n. 384506 del 29/07/2024) con cui lo stesso MASE confermava che il procedimento in questione di VIA ID 7644 poteva ritenersi complessivamente positivamente concluso e riteneva non necessario che i progetti dei cavidotti comuni al progetto in questione venissero riesaminati in dettaglio in quanto:

1. *"il cavidotto di un primo collegamento è in comune ad un progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto FER che ha ottenuto la VIA favorevole e per il quale è stata rilasciata la AU con D.D. n. 176 del 24/09/2021 della Regione Puglia;*
 2. *il cavidotto di un secondo collegamento è in comune ad un progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto FER che ha ottenuto la VIA favorevole (ID_VIP: 7645) e per il quale sono in corso i lavori di conferenza di servizi presso la Regione Puglia."*
- Il verbale della CdS del 24/07/2024 veniva trasmesso con nota prot. n. 460365 del 24/09/2024. Con la medesima nota, questa Sezione convocava una nuova seduta di CdS, in modalità videoconferenza per il giorno 24/10/2024, precisando, in merito alle opere di connessione, *"la necessità, già comunicata con nota prot. 102128 del 27/02/2024, che il proponente implementi la documentazione progettuale con i relativi elaborati, riguardanti la totalità delle opere di rete necessarie al fine della futura entrata in esercizio dell'impianto in progetto e quindi oggetto del presente procedimento di autorizzazione". Si specificava, "altresì che, nel caso la progettazione delle opere di rete necessarie per la connessione alla RTN sia condivisa con altre società, il proponente è invitato ad allegare apposita liberatoria predisposta dalla Società capofila all'utilizzo del medesimo progetto."*
 - La Società, con nota acquisita al prot. n. 517235 del 22/10/2024, trasmetteva la delega a firma del legale rappresentante in favore dei consulenti tecnici della Società a partecipare alla riunione di CdS prevista il 24/10/2024.
 - Nel corso della seduta di CdS del 24/10/2024, venivano illustrate, da parte della Società, le opere di connessione sia di utenza che di rete. La Società riferiva *che alcune di esse non sono ancora autorizzate (futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi") e sono inserite in un procedimento in corso di cui è titolare un'altra società ("Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "ASC03" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, avente potenza complessiva pari a 54 MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG) Candela (FG) e Melfi (PZ) (Proponente: LT 01 Srl - ID VIA: 7645) [...] che ha ottenuto provvedimento di VIA favorevole con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024" e ora ha iniziato iter di Autorizzazione Unica); si fa cenno poi ad un tratto di cavidotto non rappresentato in quanto già autorizzato (futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE Valle, la SE di Camerelle e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" autorizzato con autorizzazione unica pubblicata sul B.U.R.P. della Regione Puglia n°126 del 07/10/2021). Veniva, inoltre, ribadito dal funzionario regionale che, "nel caso la progettazione delle opere di rete necessarie per la connessione alla RTN sia condivisa con altre società, il proponente è invitato ad allegare apposita liberatoria predisposta dalla Società capofila all'utilizzo del medesimo progetto."*
 - Con nota prot. n. 581882 del 25/11/2024 si trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi (CdS) e, contestualmente, questa Sezione convocava una nuova seduta della CdS per il giorno 09/01/2025, da tenersi in modalità videoconferenza. Nella stessa nota, la Società è stata invitata a dare riscontro alle richieste contenute nel verbale della CdS del 24/10/2024, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prossima riunione.
 - Successivamente, con nota prot. n. 607254 del 6/12/2024, questa Sezione trasmetteva il verbale e la contestuale convocazione di CdS in modalità videoconferenza per il giorno 9/01/2025, ai Comuni di Candela (FG) e Melfi (PZ).
 - La Società, con note acquisite al prot. n. 647047 e n. 647058 del 31/12/2024, riscontrava le richieste formulate da questa Sezione nel corso della seduta di CdS svoltasi il 24/10/2024.
 - Il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 15291 del 13/01/2025, trasmetteva la delega a firma del legale rappresentante in favore dei consulenti tecnici della Società a partecipare alla riunione di CdS

prevista per il 09/01/2025.

- Nel corso della CdS tenutasi il 9/01/2025:
 - si prendeva atto del benestare pervenuto da TERNA (prot. n. P20240107897 del 04/10/2024) con riferimento al Preventivo di connessione TERNA SPA - Codice Pratica 202000901;
 - il funzionario regionale invitava la Società (già ampiamente sollecitata in tal senso nel corso delle precedenti sedute di CdS) ad interloquire con la società LT 01 Srl per il rilascio della liberatoria all'utilizzo del tratto di cavidotto relativo alle opere di rete (futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi"). La Società si impegnava a fornire quanto richiesto;
 - il funzionario regionale invitava la Società a interloquire con tutti i Comuni interessati dalla realizzazione dell'impianto e relative opere di connessione per la definizione di un accordo relativo alle misure di compensazione.
- Il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 15461 del 13/01/2025, trasmetteva a questa Sezione evidenza delle interlocuzioni intercorse con i Comuni interessati dal progetto e relative opere di connessione (Comuni di Ascoli Satriano (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ)) in merito alla definizione delle misure di compensazione, e successivamente, con nota prot. n. 25279 del 17/01/2025, trasmetteva anche la liberatoria *"all'utilizzo della documentazione progettuale relativa all'elettrodotto 150 kV "SE MELFI 380-SE VALLE"*, rilasciata da parte della Società proponente il progetto (ID VIA: 7645) oggetto del provvedimento di VIA ministeriale rilasciato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 42964 del 27/01/2025, trasmetteva il verbale della CdS tenutasi il 9/01/2025 e, contestualmente, comunicava la conclusione positiva della Conferenza, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU.
- Questa Sezione, con la nota prot. n. 75210 del 12/02/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota, acquisita al prot. n. 85095 del 17/02/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* via raccomandate A/R e con prot. n. 99007 del 25/02/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 184687 del 08/04/2025, rettificata con nota acquisita al prot. n. 205172 del 17/04/2025, la Ditta catastale destinataria della nota prot. n. 99007 del 25/02/2025, formulava le proprie osservazioni alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"*, evidenziando che il terreno oggetto di procedura espropriativa, risultava essere oggetto di un contratto preliminare di compravendita con in corso di approvazione un progetto di sottostazione elettrica, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili e, con la acquisizione della porzione di cui all'atto sopra menzionato, si intendeva realizzare tutte le opere di connessione, proprio sull'area di cui al procedimento richiamato in oggetto.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 250710 del 13/05/2025, trasmetteva al Proponente le osservazioni ricevute dalla Ditta catastale con le summenzionate note.
- Il Proponente, con nota acquisita al prot. 283686 del 27/05/2025, ha trasmesso riscontro alle

osservazioni presentate.

- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui espoto, con nota prot. 306407 del 09/06/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, prot. MASE n. 84941 del 25/05/2023 di notifica della **Deliberazione del Consiglio dei Ministri 04/05/2023**, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul “*progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico di potenza pari a 41,3 MW da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG)*” della Luminora Ascoli s.r.l. “*a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 46 del 30 agosto 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC*”, disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8358/12341>

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8358/12341?Testo=&RaggruppamentoID=166#orm-cercaDocumentazione>

- **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio**, Determinazione Dirigenziale n. 482 del 27/03/2024;

“[...] DETERMINA

DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla società Luminora Ascoli S.R.L. per l'intervento di seguito descritto:

Comune: ASCOLI SATRIANO (FG)

Dati catastali:

- *Foglio 87 particelle nn. 37-40-62-63-64-67-68-107-111-113-114-115*
- *Foglio 88 particelle nn. 58-181-183-186-187-188-189-194*
- *Foglio 94 particelle nn. 18-28-114-115*
- *Foglio 82 particelle nn. 68-161*

Oggetto: “PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI POTENZA PARI A 41,3 MWp E RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO “ASCOLI 40”.

Con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni”, che di seguito si descrivono:

- *i sedimi tratturali ancora leggibili non dovranno subire trasformazioni che compromettano l'essenza autentica degli stessi e pertanto si stabilisce il divieto dell'utilizzo di materiali impermeabilizzanti quali calcestruzzo ecc.;*
- *un ridimensionamento dell'impianto eliminando i moduli fotovoltaici nelle aree di rispetto delle componenti culturali e insediative- rete tratturi- ai sensi dell'art. 82 a2 delle NTA del PPTR.*
- *Si rammenta infine, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, trattandosi di un'area estremamente sensibile e come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)."*

Con riferimento al ridimensionamento dell'impianto la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 24/07/2024, comunicava di aver provveduto a variare il layout dell'impianto riducendo il numero dei moduli e il posizionamento degli stessi. La Società dichiarava che trattasi di modifica non sostanziale. A tal proposito comunicava di aver depositato sul portale regionale Sistema Puglia, l'aggiornamento del layout dell'impianto alle prescrizioni degli Enti.

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, nota 14095 del 3/10/2023 e prot. n. 10042 del 02/07/2024, con le quali comunica che per tale tipologia di procedimento “*rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove gli insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA. La documentazione da produrre per l'istruttoria dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, allegando, altresì, la ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco. Sul punto evidenzia che l'inoltro dovrà necessariamente avvenire all'indirizzo pec com.prev. foggia@cert.vigilfuoco.it evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l'acquisizione degli allegati trasmessi.*”

Con riferimento al contenuto delle sopra richiamate del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, la Società ha dichiarato, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 23/10/2023, che “*di non essere capofila nei rapporti intercorrenti con il gestore di rete Terna e pertanto di non essere direttamente impegnata ed interessata all'ottenimento del nulla osta preventivo.*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 17097 del 05/10/2023;

“*[...] nell'ambito dei comprensori di bonifica, si ricorda che l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a seconda della titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua eventualmente interessato/i dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 “Polizia delle acque pubbliche”.*

Resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi nonché le competenze in capo ai Consorzi di Bonifica secondo i procedimenti disciplinati dal Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia di cui al R.R. 1° agosto 2013, n. 17.”

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 246 del 10/10/2023;

“*[...] sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.*

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inherente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o cose.”

- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, prot. n. 17892 del 13/10/2023;

“*Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio.*

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento

a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato dello Stato”.

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia**, prot. n. 11366 del 19/10/2023;

“[...] Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot. 10067 del 15/09/2022 nell’ambito della Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva che:

1. *Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell’istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:*
 - a) *Nell’area del campo fotovoltaico più vicina al villaggio neolitico di Mass. Piscitelli (sito 57);*
 - b) *Nei punti di interferenza diretta del cavidotto di connessione con tracce di viabilità antica note in letteratura da foto interpretazione in loc. Ciminiera e Salveterre relativamente alla via Venusia -Herdonia;*
 - c) *Nei punti di interferenza diretta del percorso di connessione con il sito pluristratificato in loc. Salveterre (siti 24, 25, 27 e 31)*
 - d) *Nel punto di interferenza diretta della SE di consegna con una fattoria rurale di età romana e medievale in loc. San Donato (sito 32).*
2. *Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell’esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.”.*

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, prot. n. 23/0000773 del 19/10/2023;

“[...] Dall’esame degli elaborati progettuali depositati sul sito web, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l’indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [...]”
Parere confermato con nota RFI acquisita al prot. della Sezione al numero 505582 del 16/10/2024 con la quale RFI conferma il parere di massima favorevole condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- *“lo sviluppo del tracciato planimetrico dell’opera in attraversamento deve essere ortogonale alla linea ferroviaria;*
- *i tubi in PEAD per la protezione dei cavi AT devono essere contenuti all’interno di un unico tubo di protezione con diametro massimo Ø≤500 mm e conforme alle normative CEI EN regolanti sistemi di tubi ed accesso per installazioni elettriche. In alternativa, potranno essere considerate più perforazioni propedeutiche alla posa in parallelo dei tubi di protezione dei cavidotti AT aventi diametro massimo Ø≤500 mm,;*
- *I tubi in PEAD di protezione dovranno essere posati ad una profondità di almeno 4 metri rispetto al piano di rotolamento delle rotaie sovrastanti, e mantenuta costante sull’intera estensione della sede ferroviaria, al fine di compatibilizzare le opere in oggetto con il progetto “Elettrificazione P.M. Cervaro - Rocchetta – S. Nicola di Melfi”; altresì, dovranno essere posti ad una distanza planimetrica minima di 10,00 metri dai futuri plinti di fondazione dei pali della Trazione Elettrica previsti dal summenzionato progetto “Elettrificazione P.M. Cervaro - Rocchetta – S. Nicola di Melfi”;*

- le buche di lancio e di arrivo della T.O.C. dovranno essere poste ad una distanza ortogonale maggiore di 10 metri rispetto alla più vicina rotaia;
- il progetto esecutivo dovrà contenere, in sezione e in planimetria, gli eventuali sottoservizi presenti in prossimità del punto di attraversamento, opportunamente quotati, al fine di verificare la compatibilità dell'opera in progetto con gli stessi.

Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria (da avviare a valle del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto), in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.

A valle del procedimento autorizzativo di cui sopra, dovrà essere presentata apposita istanza, corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda al proposito l'allegato elenco), onde avviare il succitato iter autorizzativo. Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

A tal fine, dovrà essere effettuato un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti).

Si precisa che i dettagli necessari a verificare la compatibilità dell'intervento in oggetto e delle tecniche realizzative dello stesso con la sicurezza dell'esercizio ferroviario dovranno essere definiti in fase di progettazione esecutiva, in funzione delle caratteristiche della sede ferroviaria, delle condizioni locali geomorfologiche, e in relazione alla presenza di eventuali sottoservizi che saranno interferenti con le opere in esame al momento dell'istanza.

In riferimento a quanto sopra, si precisa che in caso di esecuzione di più perforazioni propedeutiche alla posa in parallelo dei tubi in PEAD a protezione dei cavidotti AT, al fine di rispettare le summenzionate prescrizioni, per la progettazione delle opere in attraversamento si dovrà eseguire una modellazione agli elementi finiti.

Si rappresenta inoltre che l'area censita catastalmente nel Comune di Melfi al Fg. 4 p.lla 12 e intestata a Rete Ferroviaria Italiana, indicata nell'elaborato progettuale "ATFWKI7_PianoEsproprio_01" come bene soggetto all'apposizione del vincolo preordinato all'Asservimento, rappresenta asset strumentale all'esercizio ferroviario.

In virtù di ciò, tale immobile non potrà essere gravato da servitù coattive di cavidotto né tantomeno essere soggetto ad occupazione temporanea. A tal fine si precisa che ogni procedura di acquisizione coatta e/o soggezione dei diritti reali a danno del patrimonio immobiliare di RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria).

Si chiede pertanto di stralciare gli immobili prefati dalla procedura asservitiva posta in essere nell'ambito dell'intervento in oggetto, atteso che l'attraversamento su immobili RFI sarà regolamentato da apposita convenzione con canone annuo."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria**, prot. n. 13282 del 30/10/2023;

"[...] questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE agli attraversamenti e l'occupazione di aree tratturali, con le opere in progetto, subordinato all'impegno di presentare istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

- *il cavidotto interrato posto in opera longitudinalmente al tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente ai sensi dei c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR;*
- *vengano acquisiti il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità paesaggistica;*
- *eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi.”*
- **Ministero della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, prot. n. 13326 del 23/10/2023 con la quale comunica che “note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021.

Con riferimento alla sopra citata nota si rappresenta che la Società istante, con nota acquisita al prot. n. 96821 del 22/02/2024 ha trasmesso il certificato rilasciato dal Comune di Ascoli Satriano (FG), prot. n. 2410 del 20/02/2024 che “*CHE i terreni ubicati nel territorio di questo Comune e riportati in catasto al foglio 87 p.lle 111-114-107-110-115-113-199-200-28-37-40-62-63-64-67-68 foglio 88 p.lle 181-184-187-189-192-44-182-186-191-194-197-183-188-58 foglio 94 p.lle 28-18-115-114*

ricadono nella zona E del vigente Piano Urbanistico Generale, ossia sono gravati dal vincolo degli usi civici di non interferenza del progetto con Usi civici.” Pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **ASL Foggia**, AFG-0009029-2024 del 24/01/2024;

“*[...] esprime parere favorevole, per ciò che concerne l’aspetto igienico- sanitario, su quanto in divenire a condizione che:*

1. *siano applicate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.to Lgs 152/2006) ed alle modifiche apportate con i D.ti Lgs 116/2020 e 118/2020, in tema di gestione di rifiuti con particolare riferimento:*

- *ai moduli fotovoltaici in caso di degradazione anticipata di alcuni materiali che ne costituiscono lo strato, quali vetro e polimeri e/o in caso di lesione accidentale degli stessi;*
- *agli oli esausti derivanti dal funzionamento dell’impianto che dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il “Consorzio obbligatorio degli oli esausti” in ottemperanza, in tal caso, anche al D.to Lgs 27/01/1992 n° 95 e s.m.i., nell’ambito di un piano di disoleazione delle aree interessate e contigue;*
- *alle batterie tampone a corredo degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione, nonché di quelle che alimentano le luci e/o le linee di emergenza; al gruppo elettrogeno e al gruppo batterie legate alle cabine elettriche MT e/o di trasformazione AT/MT;*
- *ai depositi di immondizia e dei rifiuti di altri materiali solidi e/o liquidi che si produrranno durante le operazioni di cantiere e le successive fasi di manutenzione e dismissione del sito;*
- *alle prescrizioni contenute nei Reg.ti Reg.li 26/05/2016 n. 7 e 04/06/2015 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche, di dilavamento e di prima pioggia;*

2. *siano ottemperati:*

- *il D.M.LL.PP. 16/01/1991;*
- *il D.P.C.M. 08/07/2003, applicativo della legge n. 36 del 22/02/2001 per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrici e induzione magnetica, nonché l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 micro Tesla) e relative fasce di rispetto;*
- *il D.M. 29/05/2008, circa il calcolo delle fasce di rispetto in relazione all’obiettivo di qualità: l’induzione magnetica generata dalle cabine elettriche dovrà essere inferiore a 3 micro Tesla ad*

- una distanza di 4 mt dalle pareti esterne di ogni cabina;*
3. *siano scongiurati fenomeni di accumulo ed e/o interferenze di natura elettromagnetica con altri eventuali impianti vicini in considerazione degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003;*
 4. *il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.to Lgs 09/04/2008, n. 81);*
 5. *siano osservati gli adempimenti propri del repertorio normativo nazionale e regionale concernente l'apicoltura con particolare riferimento:*
 - *alla legge 313 del 24/12/2004;*
 - *al D.M. 04/12/2009 in tema di disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;*
 - *alla Legge Regionale apicoltura Puglia n. 45 del 14/11/2014;*
 - *al Codice Civile Libro III Art. 924;*
 - *al Regolamento di Polizia Veterinaria DPR n. 320 del 08/02/1954.”*
- **TERNA, Benestare del gestore di rete al progetto di connessione (Codice pratica: 202000901)**, nota prot. TERNA/P20240010829 del 30/01/2024 con cui Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete, successivamente aggiornato con nota TERNA.P20240136525-06.12.2024.
 - **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 2806 del 02/02/2024;

“[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)
 - **Comune di Ascoli Satriano (FG)**, dichiarazione a verbale della Conferenza di Servizi del 08/02/2024 trasmesso con nota prot. n. 102128 del 27/02/2024, durante la quale il Comune di Ascoli Satriano ha rilasciato il proprio parere favorevole *“alla realizzazione dell'impianto dal punto di vista urbanistico e, con riferimento alle opere di mitigazione di cui al D.M. 10/09/2010, dichiarava che l'Amministrazione comunale e il proponente avevano avviato un confronto teso ad individuare le opere ed interventi che sarebbero confluiti in un accordo di prossima adozione da parte della Giunta Comunale”*.
 - **ANAS S.p.A. Gruppo FS Italiane**, prot. n. 121070 del 13/02/2024;

“[...] esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.”
 - **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche**, prot. n. 181065 del 12/04/2024, con la quale si chiedeva integrazione documentale. La Società riscontrava con nota del 05/08/2025, acquisita al prot. n. 442607.
 - **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Direzione Generale per i Servizi Territoriali, Div. XI - Ispettorato Terroriale (Casa del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise**, nota prot. 25233 del 28/05/2024 con la quale viene rilasciato Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto MT *“subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:*
1. *tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;*
 2. *che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione*

(attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società Luminora Ascoli S.r.l. e registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma in data 25/10/2023 al n. 3432/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.”

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Direzione Generale per i Servizi Territoriali, Div. XI - Ispettorato Terroriale (Casa del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise**, nota prot. 25236 del 28/05/2024 con la quale viene rilasciato parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio in A.T. e comunica di rimanere “pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Luminora Ascoli S.r.l. il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.”

- **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile**, nota prot. 77663-P del 29/05/2024.

“[...] Sulla base di quanto previsto al cap. 4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti “valutazione e limitazione ostacoli”, visto il parere formulato da ENAV S.p.A. con la nota rif. C), nonché in esito all’istruttoria valutativa condotta dalla scrivente Direzione, si comunica la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico.

Quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell’Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

Le prestazioni relative alla presente attività saranno poste a carico di codesta Società con fatturazione diretta in favore dell’ENAC per le attività istituzionali ai sensi del Regolamento delle Tariffe dell’ente.”

- **Consorzio di Bonifica della Capitanata**, nota prot. n. 3174/2024 del 05/06/2024 con la quale comunica che “dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale non sono state rilevate interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio”
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, prot. 19999 del 25/06/2024;

[...] per quanto fin qui esposto e per quanto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica nell'area di intervento ed in quelle contermini; in quest'ottica, nella fase esecutiva si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- con riferimento alla realizzazione dei n. 8 sottocampi, si rispetti un adeguato franco di sicurezza che consenta di escludere qualsivoglia interferenza tra le aree allagabili a 200 anni desunte dalle simulazioni condotte e tutte le nuove opere in progetto; nelle aree allagabili anzidette resta comunque consentita la posa di linee elettriche interrate, purché si assicuri un'adeguata protezione delle stesse mediante idonei accorgimenti tecnico-operativi (a titolo esemplificativo: scelta appropriata della profondità dello scavo nonché dei materiali e delle modalità per il relativo ripristino);
- si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;
- si assicuri un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;
- si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;

- sia garantito il drenaggio delle acque superficiali, anche mediante sistemi di raccolta opportunamente dimensionati;
- relativamente all'impiego della tecnica TOC negli attraversamenti del reticolo idrografico, si assicuri che il cavidotto sia attestato ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere d'arte eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);
- il superamento del tombino scatolare mediante tubi camicia sia eseguito, preferibilmente, sul lato idraulicamente a valle del manufatto e previo consenso dell'Ente gestore e/o manutentore dello stesso;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
- sia acquisito, ove previsto, il parere dell'Autorità Idraulica competente.

Si precisa che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente occorrere in fase di cantiere ovvero in fase di esercizio dell'impianto.”

- **Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, prot. 23563 del 26/06/2024, con la quale comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento.
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio**, PEC acquisita al prot. n. 324875 del 27/06/2024 di trasmissione della nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021 con la quale comunica le modalità per l'individuazione dei beni di proprietà regionale per il rilascio di eventuale concessione ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento.

Con riferimento a tale nota la Società inviava nota di riscontro acquisita al prot. n. 443179 del 05/08/2025, comunicando che ove dovessero emergere in fase esecutiva interferenze con beni di proprietà regionale, verrà prodotta apposita istanza per il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero per il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento.

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale**, nota prot. n. 135554 del 02/07/2024, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie. Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG**, sopra richiamato, si rappresenta quanto segue: la Società istante, ha depositato sul portale telematico regionale la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” del 14/04/2024 la dichiarazione asseverata del progettista di assenza di non interferenza con attività minerarie, pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Questa Sezione, con la nota prot. n. 75210 del 12/02/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai

sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota acquisita al prot. n. 85095 del 17/02/2025, in cui rammentava il contenuto della circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a "*Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale*".
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" via raccomandate A/R e con prot. n. 99007 del 25/02/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 184687 del 08/04/2025, rettificata con nota acquisita al prot. n. 205172 del 17/04/2025, la Ditta catastale destinataria della nota prot. n. 99007 del 25/02/2025, formulava le proprie osservazioni alla "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", evidenziando che il terreno oggetto di procedura espropriativa, risultava essere oggetto di un contratto preliminare di compravendita con in corso di approvazione, un progetto di sottostazione elettrica, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili e, con la acquisizione della porzione di cui all'atto sopra menzionato, si intendeva realizzare tutte le opere di connessione, proprio sull'area di cui al procedimento richiamato in oggetto.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 250710 del 13/05/2025, trasmetteva al Proponente le osservazioni ricevute dalla Ditta catastale con le summenzionate note.
- Il Proponente, con nota acquisita al prot. 283686 del 27/05/2025, ha trasmesso riscontro alle osservazioni presentate.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id. 202000901), la società Terna S.p.A, con nota prot. P20240016843 del 15/02/2024, acquisita al prot. n. 82511 del 15/02/2024 comunicava che:

- in data 10/05/2020 la Società Powertis S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) pari a 40 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG);
- in data in data 18/08/2020 con lettera prot. TERNA/P20200051665 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede che il collegamento in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle", previa realizzazione di:
 - un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE Valle, la SE di Camerelle e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto", previo ampliamento;
 - un futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi";
- in data 29/09/2020 la Società Powertis S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 15/06/2021 con lettera prot. TERNA/P20210048233 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società Luminora Ascoli S.r.l.;
- in data 27/09/2023 con lettera TERNA/P20230098241 Terna ha trasmesso alla Società copia della documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
- in data 25/01/2024 la Società ha trasmesso la documentazione progettuale tramite il portale My Terna;
- in data 30.01.2024 con lettera prot. TERNA/P20240010829 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Successivamente, con nota prot. n. P20240114460 del 18/10/2024 acquisita al prot. n. 513001 del 21/10/2024 Terna ha comunicato:

- in data 22.09.2024 la Società LUMINORA ASCOLI S.r.l. ha presentato a TERNA la formale richiesta di connessione per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (solare) sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) per una potenza totale in immissione pari a 40 MW (*giusto verbale della Conferenza di*

Servizi del 24/10/2024);

- in data 04.10.2024 con lettera prot. TERNA/P20240107897 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV su un futuro stallo della Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN denominata "Camerelle", previa realizzazione di:
 - un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE Valle, la SE di Camerelle e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto", previo ampliamento;
 - un futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi";
- in data 08.10.2024 la Società LUMINORA ASCOLI S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- di restare in attesa di ricevere il progetto definitivo delle opere RTN;

A seguire, con nota prot. n. P20240136525 del 06/12/2024, Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- la società, con nota acquisita al prot. n. 15461 del 13/01/2025, trasmetteva a questa Sezione le bozze di accordo relative alle misure compensative contenenti le proposte della Società ai Comuni come di seguito descritte:
 - nei confronti del Comune di Ascoli Satriano (FG), la Società si impegna a riconoscere le misure compensative di cui alle Linee Guida, le quali dovranno essere valorizzate e riconosciute secondo la seguente modalità: mediante il versamento di una somma anticipata omnicomprensiva forfettaria pari a [€ 400.000,00], importo calcolato quale presunto valore attualizzato dell'importo delle misure compensative dovuto annualmente dalla Società – come definito ai sensi delle Linee Guida - e non superiore al valore del 3% annuo calcolato sui ricavi netti (differenza tra valori e costi della produzione) generati dal Parco Agrivoltaico, da cui sono detratte le spese sostenute per le Opere di Mitigazione, il cui importo è calcolato su 20 rate annuali (il "Contributo di Mitigazione Ambientale"). Il Contributo di Mitigazione Ambientale dovrà essere destinato dal Comune alla realizzazione diretta di opere di miglioramento ambientale, di interventi di efficienza energetica o di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili o, ancora, di misure di sensibilizzazione della cittadinanza sulla materia ambientale e sulla diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, depositando l'importo in apposito capitolo di bilancio.
 - nei confronti dei Comuni di Candela (FG) e Melfi (FG) la Società si impegna a riconoscere le misure compensative di cui alle Linee Guida, le quali dovranno essere valorizzate e riconosciute secondo la seguente modalità: mediante il versamento di una somma anticipata omnicomprensiva forfettaria pari a [€ 15.000,00], importo calcolato quale presunto valore attualizzato dell'importo delle misure compensative dovuto annualmente dalla Società – come definito ai sensi delle Linee Guida - e non superiore al valore del 3% annuo calcolato sui ricavi netti (differenza tra valori e costi della produzione) generati dal Parco Agrivoltaico, da cui sono detratte le spese sostenute per le Opere di Mitigazione, il cui importo è calcolo su 20 rate annuali (il "Contributo di Mitigazione Ambientale"). Il Contributo di Mitigazione Ambientale dovrà essere destinato dal Comune alla realizzazione diretta di opere di miglioramento ambientale, di interventi di efficienza energetica o di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili o, ancora, di misure di sensibilizzazione della cittadinanza sulla materia ambientale e sulla diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, depositando l'importo in apposito capitolo di bilancio.
 - in merito alle suddette bozze ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte dei medesimi Comuni. Detti impegni restano vincolanti, anche in assenza di formale riscontro, e costituiscono parte integrante degli atti del procedimento, anche ai sensi della Legge 239/2004 e LR 28/2022.

CONSIDERATO CHE la Società, con note acquisite agli atti dell'ufficio al prot. n. 393105 dell'11/07/2025 e al

prot. n. 471108 del 02/09/2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;
- un’asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un’asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell’impianto in aree agricole di pregio;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 306407 del 09/06/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall’intervento;
- in data 01/09/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l’Atto unilaterale d’obbligo, trasmesso con nota acquisita al prot. n. 468420 in pari data, ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; al riguardo si riferisce che il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 475661 del 04/09/2025 trasmetteva l’Atto Unilaterale d’Obbligo acquisito al repertorio n. 26819 del 02/09/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia PR_MIUTG Ingresso_0225478_20250715, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto agrivoltaico, denominato "ASCOLI 40", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile avente una potenza in DC pari a 41,30 MW e potenza in AC pari a 40 MW, da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG);
- un cavidotto MT di collegamento dell'impianto alla nuova sottostazione utente AT/MT;
- una sottostazione utente AT/MT;
- un elettrodotto AT in cavo dall'esistente stallo AT in SE di Terna 380/150 kV "Camerelle" alla nuova sottostazione utente 150/30 kV;
- un collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE Valle, la SE di Camerelle e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto", (autorizzato con D.D. n. 176 del 24/09/2021 della Regione Puglia, pubblicata sul BURP della Regione Puglia n° 126 del 07/10/2021);
- un collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e l'ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi", (autorizzato con D.D. n. 174 del 01/07/2025 della Regione Puglia, pubblicata sul BURP della Regione Puglia n° 55 del 10/07/2025);
- opere e infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

E.Q. "RESPONSABILE AU CON VIA MINISTERIALE"

Ing. Palmarita Oliva

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e
Fonti alternative e
Rinnovabili Ing. Francesco
Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.

generale sulla protezione dei dati);

- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “*MAIA 2.0*”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “*D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B*”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*”;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*”;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*”, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 “*buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*”;
- la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante “*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*”;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 “*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*”;
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*”; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D.lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con **Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2023 (rif. nota MASE prot. n. 84941 del 25/05/2023)** si esprimeva “**giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agri- voltaico di potenza pari a 41,3 MW da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG) con opere di connessione**

situate nel medesimo comune, della Luminora Ascoli s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 46 del 30 agosto 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

- <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8358/12341>
- <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8358/12341?Testo=&RaggruppamentoID=166#form-cercaDocumentazione>
- le opere di connessione intercomunali (comuni di Deliceto, Candela e Melfi) sono da ritenersi parimenti vagilate sotto il profilo ambientale in ragione di quanto confermato dal MASE (rif. nota MASE prot. n. 132514 del 17/07/2024) che precisava che i cavidotti comuni di connessione, richiamati nella STMG di Terna, non necessitano di ulteriore riesame in quanto già oggetto di valutazioni favorevoli nell'ambito di altri procedimenti VIA.
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, la **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio**, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tutela della Provincia di Foggia n. 482 del 27/03/2024 rilasciava l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla Luminora Ascoli S.R.L. per l'intervento in oggetto con le prescrizioni richiamate nelle premesse del medesimo provvedimento al punto "*Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni*";
- trova applicazione il comma 2 dell'art.5 (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo) del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163);
- la comunicazione, prot. prot. n. 306407 del 09/06/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Luminora Ascoli S.r.l.** in data 01/09/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società **Luminora Ascoli S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. prot. n. 306407 del 09/06/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla società Luminora Ascoli S.r.l. con sede legale in Via Mike Bongiorno, 13, Milano, Cod. Fis. e P. IVA 16073251007, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- impianto agrivoltaico, denominato "ASCOLI 40", per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile avente una potenza in DC pari a 41,30 MW e potenza in AC pari a 40 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG);
- un cavidotto MT di collegamento dell'impianto alla nuova sottostazione utente AT/MT;
- una sottostazione utente AT/MT;
- un elettrodotto AT in cavo dall'esistente stallo AT in SE di Terna 380/150 kV "Camerelle" alla nuova sottostazione utente 150/30 kV;
- un collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE Valle, la SE di Camerelle e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto", (autorizzato con D.D. n. 176 del 24/09/2021 della Regione Puglia, pubblicata sul BURP della Regione Puglia n° 126 del 07/10/2021);
- un collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e l'ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi", (autorizzato con D.D. n. 174 del 01/07/2025 della Regione Puglia, pubblicata sul BURP della Regione Puglia n° 55 del 10/07/2025);
- opere e infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **LUMINORA ASCOLI S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre, limitatamente a queste ultime (opere di connessione alla RTN), il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "*i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 67403 del 07/02/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm..ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escludere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempire, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgomberate da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei

lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 41 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - Sezione Risorse idriche;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Usi civici
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Foggia
 - alla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 - alla Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio;
 - al Comune di Ascoli Satriano (FG);
 - al Comune di Candela (FG);
 - al Comune di Deliceto (FG);
 - al Comune di Melfi (PZ);
 - all’ENAC;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - al GSE S.p.A.;
 - a Terna S.p.A.;
 - a Innovapuglia S.p.A.;
 - alla **LUMINORA ASCOLI S.r.l.**, per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace**

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace